



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Modificato con delibere di C.C.nn. 28/2001 – 78/2001 – 62/2004 e 55/2009

(in grassetto le ultime modifiche)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art.2 Competenza, gestione e organizzazione dei servizi

1. Il servizio di polizia del cimitero è di esclusiva competenza del Comune secondo l'organico vigente.

CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art.3 Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile, e in ogni caso, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza di congiunti conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'Ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di Stato Civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedale, ospizi, collettività sono notificati, con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato dalla rispettiva Amministrazione.

Art.4
Adempimento dell'Ufficiale di Stato Civile

1. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, promuove accertamenti necroscopici. Quindi effettuati i predetti adempimenti, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.
2. Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art.5
Denuncia della causa di morte

1. I medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
5. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
6. La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.
7. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto comma del presente articolo, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
8. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.6
Registro dei deceduti e causa di morte

1. Presso il Servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L. è conservato e tenuto aggiornato il registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art.7
Accertamenti necroscopici

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del R.D. 9 luglio 1939 n.1238, sull'ordinamento della Stato Civile, sono esercitate dal competente servizio sanitario dell'A.U.S.L. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Coordinatore Sanitario o da un medico ospedaliero da lui delegato.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L. ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice penale. (omissione di referto).
3. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141.
4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8,9 e 10 del D.P.R. 285/90.
5. A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.

Art. 8
Referto all'Autorità Giudiziaria

1. Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del Codice Penale e dell'art. 4 del Codice Procedura Penale.
2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 9
Rinvenimento di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla A.U.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 10
Autorizzazione per la sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del R.D. 9 luglio 1939 n.1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'articolo precedente.

Art. 11
Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9 luglio 1939 n.1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.U.S.L.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione o dall'estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.U.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 12
Seppellimento senza la prescritta autorizzazione

1. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica. (vedi legislazione sull'Ordinamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9 luglio 1939 n.1238).

Capo III
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13
Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti nel comma precedente.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando ragioni speciali lo richiedono su proposta del Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art.14
Modalità per l'osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva il Coordinatore Sanitario della A.U.S.L. adotta speciali misure cautelative.

Art.15
Depositi di osservazione

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;
4. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
5. Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

Capo IV
RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI
STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E
TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Art. 16
Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961 n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i

- cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primario o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il Coordinatore Sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
 3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario o ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
 4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
 5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.
 6. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.185.
 7. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal Coordinatore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura per eventuale rettifica della scheda di morte.
 8. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e successive modifiche.
 9. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, si devono sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 17

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art.32 del T.U. delle leggi sulla istruzione superiore R.D. 31 agosto 1933, n.1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli precedenti.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.
3. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo didattico e di studio.

4. Il prelievo e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
6. E' vietato il commercio di ossa umane.

Art.18

Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n.644 e successive modificazioni.

Art. 19

Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore sanitario della A.U.S.L. ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n,1265 e successive modifiche.
4. Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni fissate.
5. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, si devono sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
6. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Coordinatore sanitario della A.U.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
7. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
8. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Coordinatore sanitario della A.U.S.L. o da altro personale tecnico delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto.
9. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 6, 69, 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.185.

Capo V FERETRI

Art. 20

Obbligo di feretro individuale

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 21

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 22

Qualità e caratteristiche dei feretri

1. I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con Decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa esterna deve essere apposta

una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

- b) per le tumulazioni in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, una di legno l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all'estero o fuori comune. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero neutralizzare i gas della putrefazione.
- c) per il trasporto all'estero o fuori comune le salme devono essere rinchiusi in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno, o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660, se è di zinco, a mm.1,5 se è di piombo. lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm.25. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte a incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese fra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunta tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm., il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice. La funzione della cerchiatura del feretro di cui all'art.30 comma 11 del D.P.R. 285/90 è quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione). Ciò premesso si ritiene superflua la cerchiatura:
- qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art.77, comma 3, del D.P.R. 285/90 una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;
 - se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km., salvo il caso previsto dall'art.25 del D.P.R. 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro

funebre, si impiega la sola cassa di legno. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art.30 del D.P.R. 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Capo VI Trasporti funebri

Art. 23 Modalità del trasporto

- 1) (annullato da CO.RE.CO).
- 2) (annullato da CO.RE.CO).
- 3) L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
- 4) L'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata previo:
 - a) l'esibizione di ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento, da parte della famiglia, del trasporto secondo le tariffe vigenti;
 - b) il pagamento della tariffa prevista nell'allegata tabella per inumazione o tumulazione.
- 5) Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/90.

Art. 24 Percorso del trasporto - orari - modalità

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.
3. E' sempre consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il servizio di Igiene Pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 25

Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali

1. Normalmente i funerali si svolgono con partenza dalla cella mortuaria dove è depositata la salma ovvero con partenza dall'abitazione del defunto.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso l'ospedale, istituto, albergo, ecc..., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzarne il trasporto all'abitazione da dove avrà inizio il funerale.
3. Il Sindaco può anche autorizzare, in casi eccezionali, il trasporto in località particolari per la resa di speciali onoranze.
4. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata.

Art. 26

Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto in duplice cassa del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.15 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

Art. 27

Trasporto ai locali di osservazione

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve essere eseguito con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se la salma è già deposta nel feretro, il feretro stesso deve rimanere aperto.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 28

Trasporto di salma fuori comune

1. Il trasporto di salma fuori comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento.
2. Chi chiede il trasporto di salma fuori comune deve farne domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte ed il nulla osta del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. che restano allegati all'atto di autorizzazione.

3. L'incaricato del trasporto dovrà essere munito oltrecchè di tale autorizzazione a trasportare la salma fuori comune, anche dell'autorizzazione ad effettuare tale trasporto.
4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore. Dell'autorizzazione si dà avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita.
5. Le salme provenienti da altro comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.
6. Il personale accerta la regolarità dei documenti e la corrispondenza delle caratteristiche del feretro fissate a quello per la sepoltura cui è destinato.
7. Per morti di malattie infettive-diffusive, si osservano le speciali norme prescritte.

Art. 29

Trasporto di salme all'estero-dall'estero

1. Il trasporto di salme da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 è regolato dalle norme prescritte da detta Convenzione.
2. Il trasporto di salme da o per lo Stato del Vaticano è disciplinato dalla Convenzione 28 aprile 1938 fra la Santa Sede e l'Italia, approvata con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.
3. Per le salme dirette verso Stati non convenzionati, l'interessato dovrà presentare domanda al Prefetto, unendo nulla osta dell'Autorità Consolare dello Stato in cui viene estradata la salma e un certificato dell'Ufficiale Sanitario attestante l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art.29 del D.P.R. 285/90.
4. Per l'introduzione di salme da Stati esteri non convenzionati, deve farsi domanda all'Autorità Consolare Italiana unendo l'attestazione della competente A.U.S.L. ove si dichiara che sono state osservate le prescrizioni previste dall'art.28 del citato D.P.R. 285/90.

Art. 30

Disposizioni particolari per trasporto di salme fuori Comune

1. Per il trasporto di salme fuori comune o per l'estero, la salma va racchiusa in duplice cassa, l'una in legno, l'altra in metallo.
2. Per il trasporto fuori comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto viene eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Tali trattamenti non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

Art. 31

Trasporto di salme per la cremazione

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico Decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. Il trasporto delle ceneri contenenti i residui della cremazione è soggetto alla sola autorizzazione del Sindaco (art. 27 comma 2°).

Art. 32

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati a scopo di studio o di indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il Direttore dell'Istituto Universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

Art. 33

Trasporto ossa umane e resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di resti assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto, per essere trasportata in idoneo mezzo.
3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Capo VII

CIMITERO - SEPOLTURE - FOSSE COMUNI

Art. 34

Cimiteri comunali

1. Il Comune dispone, per il seppellimento e la custodia dei cadaveri, di un cimitero centrale del capoluogo e dei cimiteri distaccati per le frazioni.
2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione di cimiteri comunali, si osservano le disposizioni del regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90.

Art. 35
Ammissione al cimitero

1. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

Art.36
Personale cimiteriale

1. Il personale di custodia del cimitero è composto secondo l'organico del Comune.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco e se il cimitero è consorziale al Sindaco del Comune dove si trova il cimitero.
3. Il Coordinatore sanitario dell'A.U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
4. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
5. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.10; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, autorizzazione di cui all'art.10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo e le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine dell'autorizzazione verificando a cura del custode che il feretro sia in cassa di legno o altro materiale biodegradabile;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art.37
Registri cimiteriali

1. I registri indicati nell'art.36 devono essere tenuti sempre aggiornati e presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'Archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art.38 Camera mortuaria

1. La Camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.
2. Le pareti di essa fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.
3. La camera deve essere munita anche di acqua corrente con lavandino.
4. Il pavimento e le pareti devono essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.

Art.39 Sala per autopsie

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
2. Nel posto meglio illuminato e adatto, nella stessa sala, vi deve essere un tavolo anatomico in marmo o in ardesia o in pietra artificiale o altro materiale ben levigato o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonchè di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Art.40 Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 art.86 D.P.R. 285/90 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art.41 Planimetria del cimitero

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Nella planimetria di cui al precedente comma 1 deve essere indicato il campo di inumazione specificandone caratteristiche e limiti e deve essere altresì individuata l'area per deposito temporaneo stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da attività cimiteriali;

4. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/90 n.285.
5. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
6. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt: 76 e 91 del D.P.R. 285/90.

Art. 42 Specie delle sepolture (inumazione)

1. Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e per tumulazione.
2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non chieda il seppellimento in speciali categorie di fosse (fosse private, tumuli, nicchie, loculi, ecc.).
3. I campi destinati a fosse comuni saranno ubicati in zone idonee per struttura geologica e mineralogica.
4. Detti campi sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono per assicurare la rotazione decennale delle sepolture comuni ed utilizzati cominciando dall'estremità di ciascun riquadro.
5. Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richieste degli interessati previo pagamento di una somma stabilita **di volta in volta dal C.C.**
6. Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazione di salme.
7. L'Amministrazione Comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione.

Art. 43 Escavazione e ricolmo delle fosse

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a m.2; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso

delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m. 2; nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 e una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
5. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
6. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 43 bis

- a) Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- b) Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- c) Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altri Comuni per i quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- d) L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
- e) Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.
- f) Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della lunghezza, tra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- g) Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con idoneo mastice.
- h) Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
- i) Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- j) E' vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.
- k) Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- l) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 44
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo VIII del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m.2,25, altezza m.0,70 e larghezza m.0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

**Capo VIII
CONCESSIONI**

Art. 45
Sepolture private

1. Il Comune può concedere a privati o ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture per una o più salme o per famiglie o collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 46
Durata e tipologia delle concessioni

1. Le concessioni previste dall'art.45 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Con l'atto della concessione il Comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
4. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore Sanitario della A.U.S.L. competente.
5. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

6. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Art. 47

Modalità della concessione

1. **Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta all'ufficio, precisando le generalità del richiedente e il tipo di sepoltura privata desiderata.**
2. **Tutte le tombe, cappelle o loculi privati vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale, mediante sottoscrizione di un atto di concessione, con esso il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera costruita dal Comune (loculi o cripte), ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.**
3. **Le tombe e cappelle private disponibili vengono concesse oltre che a richiedenti individuali ad Enti, comunità o a famiglie congiuntamente, seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Dirigente , qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.**
4. **Il richiedente ha facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità. E' altresì facoltà del richiedente di far mantenere in sospenso ed in evidenza la propria richiesta in attesa che si renda disponibile un particolare tipo di sepoltura privata.**
5. **Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo delle tombe o cappelle private non può essere assegnato ad ogni richiedente, per la sua famiglia, più di una tomba , salvo che la stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.**
6. **La concessione di tombe, cappelle o loculi privati è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di Polizia Mortuaria e di Cimiteri, nonché delle disposizioni particolari alle singole specie di concessioni, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione; in particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti nell'atto di concessione.**
7. **Nel periodo di validità della concessione le salme , a richiesta dei familiari, possono essere trasferite in altra sepoltura.**
8. **La concessione di tombe, cappelle o loculi privati individuali può concedersi anche a decesso avvenuto di colui è destinata.**
9. **La concessione in uso delle tombe, cappelle o loculi non è commerciabile, né alienabile né trasmissibile in eredità, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.**

10. Il concessionario, con autorizzazione scritta, può consentire la sepoltura, in linea provvisoria, per la durata massima di anni due, a persone anche estranee al gruppo familiare.
11. La concessione provvisoria non dà diritto di successione, alla scadenza a favore di altra salma della famiglia cui appartiene quella già ammessa per tale titolo.

ART. 48
Diritto di sepoltura

- 1. Si intende per concessionario della tomba o cappella privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi dell'art. 47, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione, gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivati dalla concessione. Se il rappresentante non viene designato il concessionario sarà il coniuge ed in subordine il familiare di grado più stretto e più anziano.**
- 2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio.**
- 3. Nelle tombe o cappelle private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della tomba o cappella. E' intestatario della tomba o cappella la persona, anche deceduta, che tale viene indicata dal concessionario nell'atto di concessione. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:**
 - l'intestatario e i suoi ascendenti e discendenti in linea retta, senza limiti di grado;**
 - il coniuge ed i suoi genitori;**
 - i coniugi dei discendenti;**
- 4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopra indicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentranti possono estendere, all'atto della concessione o con altro atto successivo, il diritto di sepoltura ad altri parenti collaterali o affini fino al 6° grado compreso, così come possono riservare un posto a determinati familiari.**
- 5. Il concessionario, e nel caso di più concessionari con il consenso di tutti, nell'atto di concessione o con altro atto successivo, ai sensi dell'art.93 del D.P.R. n. 285/90, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva**

dell'atto di notorietà. L'Amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa essa revoca il permesso di sepoltura e provvede all'inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.

- 6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della tomba o cappella privata.**
- 7. Nelle concessioni ad Enti ed Associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello Statuto dell'Ente.**
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della tomba o cappella , diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile se non nei casi previsti dal presente Regolamento; ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. La sepoltura degli aventi diritto di cui ai commi precedenti avviene previo rilascio della relativa autorizzazione da consegnarsi al custode del cimitero.

Art. 49 Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.48 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 48, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 50 Rinuncia

- 1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di tomba o cappella non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nel cimitero comunale o fuori dal Comune.**
- 2. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Dirigente.**
- 3. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso della somma pagata decurtata del 10% per ogni anno decorrente dalla concessione.**
- 4. Nessun rimborso è dovuto qualora la tomba o cappella rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo.**

5. Nel caso di più aventi diritto, uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
6. Tale dichiarazione deve essere redatta nella forma dell'istanza con sottoscrizione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.51
Revoca

1. **E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.**
2. **La revoca viene pronunciata dal Dirigente previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita, per il tempo residuo spettante, in un'analogo sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.**
3. **Ove il concessionario o gli eredi diretti non siano reperibili, la comunicazione di avvio del procedimento ed il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e all'Albo del cimitero per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.**

Art. 52
Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) **quando la tomba, cappella o loculo rimane vuota anche dopo la morte dell'avente diritto ad esservi sepolto, il quale, ovviamente è stato sepolto in altro sito;**
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della tomba, cappella o loculo;
 - d) quando per inosservanza della prescrizione di cui **all'art.53** non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la tomba, cappella o loculo privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba, cappella o loculo previsti dall'**art. 54**;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

- g) **quando la famiglia viene ad estinguersi e cioè quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 48, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari e non siano state lasciate disposizioni, qualora si ravvisi la necessità e l'urgenza di interventi di manutenzione straordinaria, ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione.**
2. La pronunzia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) , f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ed a quello del cimitero per la durata di 30 giorni.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al **Dirigente** in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio.
Pronunciata la decadenza della concessione, il **Dirigente** disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
Dopodiché il **Dirigente** disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 53

Costruzione delle opere sulle tombe private

1. La concessione di area per la costruzione di tumulo, cappella, monumento impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico e all'esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutarsi da parte del Sindaco, può essere concessa, al termine predetto, una proroga di sei mesi.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, con progetto approvato dall'autorità comunale:
 - a) mq. 3 costruzione di una tomba ad un posto ovvero a due posti in senso verticale con ingressi separati dall'esterno e con annessa cripta;
 - b) mq. 6 costruzione tomba di famiglia a quattro posti con relativa fossa di inumazione;
 - c) mq. 9 costruzione tomba di famiglia a otto posti con relativa fossa di inumazione;
 - d) mq. 12 costruzione cappella a 14 posti (8+6) con relativa fossa di inumazione.
5. Le cappelle si possono realizzare solo nelle aree limitate, di mq.12, nelle zone stabilite dal Comune **e precisamente lungo il muro di cinta.**

Art. 54

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l'esecuzione di opere e restauri che il

- Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanza a sensi della legge comunale e provinciale.
 3. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco, sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nell'esecuzione delle opere stesse.
 4. Nel caso di non ottemperanza delle prescrizioni ordinate, potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo dieci anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo all'inumazione delle salme in fosse comuni.

Art. 55

Reparti speciali nel cimitero

1. Nel cimitero si possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

Capo IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 56

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Quando però si dimostrasse che in un cimitero col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione e se anche con tale provvedimento lo scopo non sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.
3. Quando si sia accertato, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. I parenti o altre parti interessate saranno avvertite opportunamente in tempo del giorno e dell'ora dell'esumazione e, se credono, possono assistere.
5. (abrogato con delibera di C.C. n. 62/2004).
6. Per quanto riguarda i trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria, si rinvia a quanto disposto dal punto 3 della Circolare Ministero della Sanità n.10 del 31/7/98.

Art. 57
Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle non prima che siano trascorsi 2 anni dall'inumazione.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della A.U.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il Coordinatore Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 58
Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, si eseguono con lo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal 3° comma dell'art.57.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Coordinatore Sanitario.
6. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
7. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
8. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in

altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

9. Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
10. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 57 del presente regolamento.
11. per quanto riguarda i trattamenti consentiti all'estumulazione, si rinvia a quanto disposto dal punto 3 della Circolare Ministeriale n.10/98.

Art. 59

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, in questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte nell'art.36 D.P.R. 285/90.
2. lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali deve avvenire secondo quanto previsto dal D.M. n. 219 del 26/6/2000 – Capo III.

Art. 60

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. E' assolutamente vietato al personale del cimitero appropriarsi di oggetti rinvenuti a seguito di esumazioni o estumulazioni.

Art. 61

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento della esumazione o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri con documentazione, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo X CREMAZIONE

Art. 62

1. per quanto attiene la cremazione si rinvia alle norme di cui al D.P.R. 285/90, così come modificato con legge n.130 del 30 marzo 2001.

Art. 62 bis

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art.79/3 del D.P.R. 10/9/1990 n.285, che comprovino di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcune delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Capo XI POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 63 Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.
2. Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.
3. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 64
Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
3. Per motivi di salute o di età il responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
4. Può altresì autorizzarsi la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

Art. 65
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla

vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 66
Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Capo XII
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 67
Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Art. 68
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private - Responsabilità

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere muniti della autorizzazione rilasciata dal Capo Settore Lavori Pubblici, su conforme parere del Coordinatore Sanitario, osservate le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del D.P.R. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma.
5. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente.
6. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.
7. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 69
Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tomba di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 70

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente Ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc... ecc...

Art. 71

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è fissato dalla ore 8.00 alle ore 17.00 nel periodo invernale, e dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nel periodo estivo.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscersi da parte dell'ufficio.

Art. 72

Vigilanza

1. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 73

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
 - d) Al personale suddetto è vietato:
 - e) Eseguire, all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - f) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - g) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - h) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - i) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
4. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo XIII IMPRESE E POMPE FUNEBRI

Art. 74 Funzioni - Licenze

- 1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) effettuare il trasporto di salma nel Comune, in o da altri Comuni
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi
 - c) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- 2) Le imprese di cui al 1° comma, lettera a), per i rapporti con questo Ente, devono tassativamente essere legittimate ad effettuare i trasporti funebri nel rispetto della legislazione vigente e dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/90.
- 3) Dovranno inoltre essere munite della prescritta autorizzazione commerciale e della licenza di cui all'art.115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza qualora intendano, rispettivamente, svolgere le attività di cui al 1° comma, lettere b) e c).

Art. 75 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO XIV

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 76

- 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.**
- 2. Nelle concessioni in essere della durata di 99 anni, nell'impossibilità di individuare il concessionario a norma dell'art. 48 chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritto d'uso in base a normative precedenti, può, entro 24 mesi dell'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare all'Amministrazione comunale gli atti ed i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere il formale riconoscimento. Il riconoscimento viene concesso alle seguenti condizioni:**
 - **che sia assicurata la parità di condizioni a tutti i rami della originaria famiglia del primo concessionario;**
 - **l'atto di riconoscimento deve confermare o individuare un nuovo intestatario.**
- 3. Il provvedimento di accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è riservato al Dirigente, il quale può dettare determinate condizioni quali ad esempio il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presenti nella tomba.**

Art. 77 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, cremazioni, imbalsamazioni ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie ecc...) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti ecc..., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. (annullato da CO.RE.CO).

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto	pag.2
Art. 2	Competenza, gestione e organizzazione dei servizi	pag.2

Capo II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 3	Dichiarazione di morte	pag.2
Art. 4	Adempimento dell'Ufficiale di Stato Civile	pag.3
Art. 5	Denuncia della causa di morte	pag.3
Art. 6	Registro dei deceduti e causa di morte	pag.3
Art. 7	Accertamenti necroscopici	pag.4
Art. 8	Referto all'Autorità Giudiziaria	pag.4
Art. 9	Rinvenimento di resti mortali	pag.4
Art. 10	Autorizzazione per la sepoltura.....	pag.4
Art. 11	Nati morti e prodotti abortivi.....	pag.5
Art. 12	Seppellimento senza la prescritta autorizzazione.....	pag.5

Capo III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13	Periodo di osservazione	pag.5
Art. 14	Modalità per l'osservazione	pag.6
Art. 15	Depositi di osservazione.....	pag.6

Capo IV RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Art. 16	Riscontro diagnostico	pag.6
Art. 17	Rilascio di cadaveri a scopo di studio	pag.7
Art. 18	Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	pag.8
Art. 19	Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere	pag.8

Capo V FERETRI

Art. 20	Obbligo di feretro individuale	pag.9
Art. 21	Verifica e chiusura feretri.....	pag.9
Art. 22	Qualità e caratteristiche dei feretri	pag.9

Capo VI TRASPORTI FUNEBRI

Art. 23	Modalità del trasporto	pag.11
Art. 24	Percorso del trasporto - orari – modalità	pag.11
Art. 25	Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali	pag.12
Art. 26	Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività .	pag.12
Art. 27	Trasporto ai locali di osservazione.....	pag.12
Art. 28	Trasporto di salma fuori comune	pag.12
Art. 29	Trasporto di salme all'estero-dall'estero	pag.13
Art. 30	Disposizioni particolari per trasporto di salme fuori Comune...	pag.13
Art. 31	Trasporto di salme per la cremazione	pag.14
Art. 32	Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento.....	pag.14
Art. 33	Trasporto ossa umane e resti mortali	pag.14

Capo VII CIMITERO - SEPOLTURE - FOSSE COMUNI

Art. 34	Cimiteri comunali	pag.14
Art. 35	Ammissione al cimitero.....	pag.15
Art. 36	Personale cimiteriale	pag.15
Art. 37	Registri cimiteriali	pag.15
Art. 38	Camera mortuaria.....	pag.16
Art. 39	Sala per autopsie	pag.16
Art. 40	Ossario comune	pag.16
Art. 41	Planimetria del cimitero	pag.16
Art. 42	Specie delle sepolture (inumazione).....	pag.17
Art. 43	Escavazione e ricolmo delle fosse.....	pag.17
Art. 43 bis	pag.18
Art. 44	Tumulazione	pag.19

Capo VIII CONCESSIONI

Art. 45	Sepolture private	pag.19
Art. 46	Durata e tipologia delle concessioni	pag.19
Art. 47	Modalità della concessione.....	pag.20
Art. 48	Diritto di sepoltura	pag.21
Art. 49	Subentri	pag.22
Art. 50	Rinuncia.....	pag.22
Art. 51	Revoca.....	pag.23
Art. 52	Decadenza.....	pag.23
Art. 53	Costruzione delle opere sulle tombe private.....	pag.24
Art. 54	Manutenzione	pag.24
Art. 55	Reparti speciali nel cimitero	pag.25

Capo IX
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 56	Esumazioni ordinarie	pag.25
Art. 57	Esumazioni straordinarie	pag.26
Art. 58	Estumulazioni	pag.26
Art. 59	Raccolta delle ossa.....	pag.27
Art. 60	Oggetti da recuperare.....	pag.27
Art. 61	Disponibilità dei materiali	pag.27

Capo X
CREMAZIONE

Art. 62	pag.28
Art. 62 bis	pag.28

Capo XI
POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 63	Orario.....	pag.28
Art. 64	Disciplina dell'ingresso	pag.29
Art. 65	Divieti speciali	pag.29
Art. 66	Riti funebri	pag.30

Capo XII
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 67	Accesso al cimitero.....	pag.30
Art. 68	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private – Responsabilità	pag.30
Art. 69	Recinzione aree - Materiali di scavo	pag.30
Art. 70	Introduzione e deposito di materiali	pag.31
Art. 71	Orario di lavoro	pag.31
Art. 72	Vigilanza	pag.31
Art. 73	Obblighi e divieti per il personale del cimitero.....	pag.31

Capo XIII
IMPRESE E POMPE FUNEBRI

Art. 74	Funzioni – Licenze.....	pag.32
Art. 75	Divieti	pag.32

Capo XIV
NORME TRANSITORIE- DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 76	pag.33
Art. 77	Cautele	pag.33